

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2011

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione

(2011/827/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su richiesta di quest'ultima, assistenza finanziaria [decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio ⁽²⁾] a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia, a consentire il ritorno dell'economia verso una crescita sostenibile e a salvaguardare la stabilità finanziaria in Irlanda, nell'area dell'euro e nell'Unione.

(2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale e di concerto con la Banca centrale europea (BCE), ha portato a termine il quarto riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell'attuazione delle misure concordate nonché dell'efficacia e dell'impatto economico e sociale di tali misure.

(3) I requisiti patrimoniali non coperti della Bank of Ireland sono scesi da 500 milioni di EUR a 350 milioni di EUR a seguito di altre operazioni di gestione delle passività e grazie al plusvalore ottenuto dalla svendita di contratti di copertura collegati agli strumenti di debito subordinato.

(4) Le autorità irlandesi hanno chiesto di spostare alla fine del secondo trimestre del 2012 il termine per l'elaborazione della legislazione volta a rafforzare il quadro normativo del settore delle banche popolari, per poter svol-

gere un'approfondita consultazione delle parti interessate. Nel frattempo, le autorità si concentreranno sugli aspetti più deboli delle banche popolari in maggiori difficoltà, tutelando al contempo i depositi per garantire la stabilità finanziaria.

(5) Le autorità irlandesi hanno chiesto di spostare alla fine del primo trimestre del 2012 il termine per l'elaborazione della prevista legislazione sulla responsabilità di bilancio, che darà esecuzione ai recenti miglioramenti del patto di stabilità e crescita, per poter discutere in modo approfondito con le parti interessate.

(6) Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato:

1) al paragrafo 7, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) la ricapitalizzazione delle banche nazionali entro la fine di luglio 2011 (fatti salvi opportuni aggiustamenti legati alla prevista vendita di attività e alle misure di gestione delle passività nel caso di Irish LIFE & Permanent e della Bank of Ireland), in linea con le conclusioni della valutazione della liquidità prudenziale (Prudential Liquidity Assessment Review — PLAR) e della valutazione del capitale prudenziale (Prudential Capital Assessment Review — PCAR) del 2011, come annunciato dalla Banca centrale d'Irlanda il 31 marzo 2011. Per consentire una maggiore ripartizione degli oneri, l'ultima fase della ricapitalizzazione della Bank of Ireland, per un ammontare di 0,35 miliardi di EUR, è completata entro la fine del 2011 e un'eventuale ulteriore ricapitalizzazione di Irish LIFE & Permanent è completata successivamente alla cessione del comparto assicurativo;»

2) al paragrafo 7, sono soppresse le lettere e) e p);

⁽¹⁾ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

3) al paragrafo 8 sono aggiunte le seguenti lettere:

delle riforme aggiornate di governance economica a livello di Unione e si basa sulle riforme già esistenti.»

«d) la presentazione all'Oireachtas di una legge che offra alle banche popolari un quadro normativo rafforzato contenente requisiti più severi in materia di governance e regolamentazione;

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

e) l'adozione di misure volte a rafforzare una strategia di bilancio credibile e il quadro di bilancio. L'Irlanda adotta e attua una norma di bilancio in base alla quale tutte le eventuali entrate supplementari non previste nel periodo 2011-2015 saranno destinate alla riduzione del disavanzo e del debito. L'Irlanda introduce una legge sulla responsabilità di bilancio che contempli disposizioni per un quadro di bilancio a medio termine con massimali di spesa pluriennali vincolanti per ciascun settore di spesa e norme di bilancio e garantisce l'indipendenza del consiglio consultivo di bilancio. A tale fine, essa tiene conto

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI